

Letto, approvato e sottoscritto



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 DEL 19 NOVEMBRE 2014

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Emilio

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE </p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE </p>
---	---

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA CIVICA APPROVATO CON LA DELIBERA N. 121 DEL 30 APRILE 2012, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.L. N. 90/2014 E SS.MM.II. DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 114/2014 IN G.U. N. 190 DEL 18/08/2014 SUPPL. ORD. N. 70

N. 7271 Reg

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il **26.11.2014** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **26.11.2014**

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **26.11.2014** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **26.11.2014** all' **11.12.2014**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, li **26.11.2014**

Il Segretario Generale

Il sottoscritto messo comunale dichiara che per la pubblicazione quindicinale di cui sopra si è compiuto il primo periodo di giorni dieci consecutivi dal **26.11.2014** al **06.12.2014**.

Reggio Calabria, li, **09.12.2014**

Il Messo Comunale

La presente deliberazione, essendo decorso il primo periodo di pubblicazione dal **26.11.2014** al **06.12.2014** è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 comma 3° del T.U. 18/8/2000, n.267.

Reggio Calabria, li **09.12.2014**

Il Segretario Generale

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciannove** del mese di **novembre**, alle ore **19,00**, in Reggio Calabria, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'Avv. **Giuseppe Falcomatà** nella sua qualità di Sindaco.

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FALCOMATA' GIUSEPPE - SINDACO -	SI	
ANGHELONE SAVERIO - VICE SINDACO -	SI	
NERI ARMANDO	SI	
NETO MATTIA FORTUNATA	SI	
ZIMBALATTI ANTONINO	SI	
NARDI ROSANNA MARIA PATRIZIA	SI	
MARINO GIUSEPPE	SI	
MARCIANO' ANGELA	SI	
QUATTRONE AGATA	SI	
MURACA GIOVANNI	SI	

Assiste il Segretario Generale Dott. **Pietro Emilio**, incaricato della redazione del verbale. Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il Sindaco dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco

PREMESSO

- che, con delibera di Giunta comunale n.452 del 09.12.2008 modificativa della struttura organizzativa del Comune è stato istituito il Settore Avvocatura civica;
- che, con delibera di Giunta Comunale n.121 del 30.4.2012, è stato approvato il “Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Reggio Calabria”;
- che, con delibera n.30 del 28.11.2012 adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo del settore Avvocatura civica al fine di assicurare, tramite i propri dipendenti iscritti all’albo speciale, i compiti istituzionali di rappresentanza e difesa dell’Amministrazione comunale;
- che con determine R. Gen. n.965 del 14 Maggio 2013 e n.1849 dell’08.08.2013 è stato modificato il profilo professionale dei dipendenti preposti all’esercizio della funzione del patrocinio legale del comune di Reggio Calabria appartenenti al Settore avvocatura civica ed iscritti all’Albo Speciale degli Avvocati del foro di Reggio Calabria

RILEVATO

- che con decreto legge n. 90 del 24 Giugno 2014, convertito in legge n. 114 dell’undici agosto 2014 (in G.U. n. 190 del 18/08/2014 suppl. ord. n. 70) all’art. 9 è disciplinata la “Riforma degli onorari dell’Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici”;
- che i singoli enti, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 90/2014, debbono adeguare i propri regolamenti alle norme in esso contenute;
- che, in assenza del suddetto adeguamento a decorrere dal 1° gennaio 2015 le Amministrazioni pubbliche non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse.

DATO ATTO

- che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, a far data dal 12.11.2012, su richiesta degli aventi diritto, ha deliberato il trasferimento dall’Albo ordinario all’Elenco Speciale - o l’iscrizione nell’Elenco Speciale - degli Avvocati con esercizio limitato alle cause ed affari inerenti l’ufficio al quale sono addetti presso l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria;
- che, al fine di assicurare i compiti istituzionali di rappresentanza e difesa dell’Amministrazione comunale, sin da subito, è stata effettuata un’analisi del contenzioso comunale che consentisse di valutare, correttamente e concretamente, l’assegnazione dei carichi di lavoro secondo criteri omogenei qualitativi e/o quantitativi, tenuto conto del livello di specializzazione degli avvocati dell’Ente, acquisita da ciascuno di essi per essere stati preposti alla cura dei procedimenti amministrativi connessi alla gestione del contenzioso dell’Ente, ovvero per avere rappresentato e difeso l’Ente in giudizio su delega del Sindaco;

VISTO

- L’art. 89, comma V, del D.Lgs n.267/2000 che stabilisce che “gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal testo unico provvedono ... nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
- L’art. 27 del CCNL del 14 Settembre 2000 secondo cui gli Enti Locali provvisti di avvocatura disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole per l’Ente secondo i principi del R.D.L. n. 1578/1933, e disciplinano in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato.

- L’art. 9, comma V, del DL n. 90 del 24 Giugno 2014, convertito in legge n. 114 dell’undici agosto 2014, pubblicato in G.U. n. 190 del 18/08/2014 suppl. ord. n. 70, secondo cui i criteri di riparto delle somme recuperate dalle sentenze favorevoli con condanna a carico delle controparti debbono essere ripartite “.. in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali”;
- L’art. 9, comma VI, del DL n. 90 del 24 Giugno 2014, convertito in legge n. 114 dell’undici agosto 2014, pubblicato in G.U. n. 190 del 18/08/2014 suppl. ord. n. 70, secondo cui “In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli da transazione dopo sentenza favorevole, .. sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti nei limiti dello stanziamento previsto ..”.

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dai Dirigenti competenti;

VISTI gli atti relativi all’incontro di Delegazione Trattante del 10.11.2014 nel corso del quale è stata discussa la proposta deliberativa avente ad oggetto “Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Reggio Calabria modificato ai sensi dell’art.9 del D.L. 90/2014, convertito in L.114 del 18.08.2014”;

A voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI MODIFICARE il regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura Civica approvato con la delibera n. 121 del 30 Aprile 2012, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del d.l. n. 90/2014 e ss.mm.ii. della legge di conversione n. 114/2014 in G.U. n. 190 del 18/08/2014 suppl. ord. n. 70;

DI APPROVARE il nuovo regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura Civica e della rappresentanza in giudizio del Comune di Reggio Calabria che si allega al presente atto per costituirne parte sostanziale e integrante;

DI PORRE in duplice pubblicazione all’Albo pretorio il nuovo Regolamento come sopra modificato e approvato ai sensi dell’art. 124 comma 3 del vigente statuto comunale per la durata dei quindici giorni consecutivi dopo che la deliberazione sia divenuta esecutiva;

DI DISPORRE la pubblicazione del regolamento sul sito internet dell’Ente;

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Affari Generali l’invio del presente atto alle OO.SS. rappresentative dei dipendenti e dei Dirigenti allo scopo della dovuta informazione successiva.



Città di Reggio Calabria

ALLEGATO DELIBERA G.C. N. 1/2014

**Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Civica e della
rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Reggio Calabria**



TITOLO PRIMO
Ambito di applicazione e finalità

Art. 1 - Oggetto del regolamento

TITOLO SECONDO
Organizzazione dell'Avvocatura Civica

Art. 2 Composizione dell'Avvocatura Civica

Art. 3 Attribuzione del profilo professionale di Avvocato Art. 4 Status giuridico degli avvocati

Art. 5 Orario di lavoro degli avvocati

Art. 6 Polizza assicurativa degli avvocati

TITOLO TERZO
Funzionamento dell'Avvocatura Civica

Art. 7 La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio

Art.8 Ulteriori attività

Art. 9 Avvocato Dirigente

Art. 10 Avvocati del libero foro e periti, esperti e consulenti di parte Art. 11 Ricezione notifiche atti giudiziari

Art. 12 Doveri di collaborazione dei Settori comunali

Art. 13 Disciplina del diritto di accesso agli atti del Settore Avvocatura Civica Art. 14 Atti sottratti all'accesso.

Art. 15 Documenti sottratti all'accesso

TITOLO QUARTO
Pratica forense

Art. 16 Reclutamento di praticanti avvocati Art. 17 Svolgimento della pratica forense

TITOLO QUINTO
Compensi professionali

Art. 18 Soggetti aventi diritto

Art. 19 Condizioni per l'attribuzione

Art. 20 Tempi e modalità di liquidazione

Art. 20.1 Criteri di riparto dei compensi professionali

Art. 20.2 Valutazione del Rendimento

TITOLO SESTO
Norme finali

Art. 21 Aggiornamento professionale Art. 22 Incompatibilità

Art. 23 Rinvio

Art. 24 Entrata in vigore



Titolo I
Ambito di applicazione e finalità

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, l'organizzazione ed il funzionamento del Settore "Avvocatura Civica", al fine di assicurare una proficua, efficace e corretta esplicazione dei compiti istituzionali di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione comunale, nonché l'attività di collaborazione e supporto degli altri Settori dell'Amministrazione comunale.

Titolo II
Organizzazione dell'Avvocatura Civica

Art. 2 Composizione dell'Avvocatura Civica

L'Avvocatura Civica è composta da un Dirigente, abilitato all'esercizio della professione forense, in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Corte Suprema di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori, denominato "Avvocato Dirigente" e da dipendenti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, che acquistano il profilo professionale di Avvocato e vengono iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578.

Al Settore "Avvocatura Civica" è, altresì, assegnato personale amministrativo e tecnico con compiti propri e/o di supporto alla rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale.

Art. 3 Attribuzione del profilo professionale di Avvocato

Possono ottenere l'assegnazione al Settore Avvocatura Civica, con il profilo professionale di Avvocato, i dipendenti di categoria D, in possesso della Laurea in Giurisprudenza e dell'Abilitazione all'esercizio della professione forense, già presenti all'interno del Comune ovvero reclutati con apposito concorso o mediante mobilità da altri Enti..

L'assegnazione al Settore "Avvocatura Civica" dei dipendenti con il profilo professionale di Avvocato, avviene, in forma stabile, nel rispetto dei principi generali della mobilità interna, vigenti nell'Ente, sentito l' "Avvocato Dirigente", esclusivamente con il P.E.G. o sue modifiche.

Art. 4 Status giuridico degli avvocati

I dipendenti con il profilo professionale di "avvocato", assegnati al Settore "Avvocatura Civica", sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27.11.1993, n. 1578, rivestendo il duplice status di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.

I dipendenti di cui al comma 1, esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense. In tale ottica non sono assoggettabili a relazioni gerarchiche in senso stretto. Ai medesimi è inibito l'esercizio della libera professione, né possono assumere il patrocinio di altri Enti Locali e/o soggetti della PA..

Essi esercitano con libertà e piena autonomia le funzioni di competenza, sotto il coordinamento del Dirigente, in posizione di totale indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa, finanziaria e di personale.

In applicazione al "Regolamento per la formazione permanente" approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007, tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura Civica hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento.



Art. 5 Orario di lavoro degli avvocati

L'orario di lavoro degli avvocati dell'Avvocatura Civica risponde ad esigenze di flessibilità in rapporto alla natura degli impegni professionali degli stessi e tiene conto della natura eminentemente professionale dell'attività degli avvocati e della necessaria autonomia degli stessi.

In ogni caso gli avvocati, in quanto assoggettati alla disciplina generale del pubblico impiego, devono osservare l'orario di lavoro. La rilevazione della presenza in servizio mediante il sistema automatizzato in uso nell'Amministrazione comunale, nei casi di oggettiva impossibilità, viene garantita con idonei sistemi alternativi individuati dall'Avvocato Dirigente.

Art. 6 Polizza assicurativa degli avvocati

Ai sensi dell'art.43 del CCNL del Personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.09.2000 e dell'art.38 del CCNL del Personale con qualifica dirigenziale del medesimo comparto del 23.12.1999, il Comune assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti inquadrati come avvocati e di quelli che patrocinano legalmente l'Ente in giudizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.

Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto dell'effettive capacità di spesa.

La garanzia assicurativa dovrà essere prestata per coprire la responsabilità civile derivante all'assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti o omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi dai predetti dipendenti nell'esercizio delle loro prestazioni.

Titolo III

Funzionamento dell'Avvocatura Civica

Art. 7 La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio

La rappresentanza legale e processuale dell'Amministrazione comunale spetta al Sindaco, il quale conferisce il relativo mandato al legale incaricato.

Per le cause dinanzi al Giudice di Pace nelle quali le parti possono stare in giudizio personalmente (**a titolo esemplificativo: costituzione nelle cause dinanzi al giudice di pace ex art.82, 1° comma, c.p.c., giudizi di opposizione ex art.23 L.689/81, contenzioso tributario art.11, comma III°,D.L.546/1992, ..**) il Sindaco conferisce delega, ai funzionari di categoria D, in servizio presso i Settori interessati, delegando loro ogni facoltà di legge, compreso il potere di transigere e conciliare.

La **delega viene conferita** su indicazione del Dirigente del settore interessato.

A norma dell'art.73 dello Statuto del Comune di Reggio Calabria l'esercizio della rappresentanza in giudizio può essere dal Sindaco attribuito ai Dirigenti in base a delega.

All'Avvocatura Civica spetta la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione comunale, in ogni stato e grado, sia nelle cause attive che passive, proposte dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Amministrazione comunale), amministrative, nei procedimenti arbitrali e davanti ad ogni altro organo giurisdizionale.

L'Avvocato Dirigente, nel rispetto del principio di parità di trattamento, provvede alla distribuzione dei carichi di lavoro all'interno del servizio legale e assegna le cause secondo criteri omogenei qualitativi e/o quantitativi, tenuto conto del livello di specializzazione acquisito dagli avvocati dell'Ente, all'attività professionale complessivamente svolta ed all'impegno profuso.

Il mandato è conferito dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, per ogni singolo grado di giudizio e comprende il potere di impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati all'Amministrazione comunale quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, propone domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, propone gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicilia, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto quanto sia necessario per il buon esito del giudizio.



Gli avvocati dell'Avvocatura Civica esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

Il patrocinio legale dell'Amministrazione comunale di Reggio Calabria da parte degli Avvocati dell'Avvocatura civica viene svolto, in via ordinaria, in forza di procura speciale e/o generale alle liti conferita con provvedimento del Sindaco, al quale spetta la rappresentanza legale processuale dell'Amministrazione comunale.

Il Sindaco può conferire agli avvocati anche mandato congiunto al fine di consentire la compartecipazione alla formazione della competenza e, soprattutto, di garantire la sostituzione in giudizio.

Per le controversie che si svolgeranno fuori dal distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria il Sindaco, o il **Dirigente delegato ex art.73 dello Statuto comunale**, su proposta dell'Avvocato nominato, nominerà un avvocato domiciliatario, sulla cui attività dovrà, in ogni caso, vigilare l'avvocato dell'Ente fornendogli le dovute direttive.

Art.8 Ulteriori attività

Oltre all'attività giudiziale, gli avvocati dell'Avvocatura Civica svolgono ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla normativa professionale, ed in particolare l'attività di consulenza legale ai Dirigenti dell'Amministrazione comunale resa anche attraverso la redazione di pareri in forma scritta. Tali pareri devono essere richiesti in forma scritta al Dirigente dell'Avvocatura da parte del Dirigente competente, il quale dovrà dettagliatamente illustrare la problematica ed effettuare una propria valutazione nel merito, ferma restando la responsabilità del richiedente in ordine all'atto finale adottato.

La predetta attività di consulenza legale ai Dirigenti dell'Amministrazione comunale è resa nei limiti e compatibilmente con le risorse assegnate al Settore Avvocatura civica, restando la rappresentanza e la difesa giudiziale dell'Amministrazione comunale l'attività primaria alla quale deve assolvere il settore Avvocatura Civica.

Gli avvocati dell'Avvocatura Civica svolgono anche le seguenti attività di assistenza legale:

1. rendono la dichiarazione di terzo nelle procedure esecutive mobiliari presso terzi in cui l'Amministrazione comunale è terzo pignorato;
2. esprimono, in ogni stato e grado del giudizio, con tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Dirigente del settore competente, il proprio parere sulle ragioni di opportunità e convenienza per l'Amministrazione comunale a proseguire e/o desistere dal giudizio e curano l'eventuale conciliazione giudiziale delle liti, fermo restando in capo al Dirigente competente la richiesta espressa e motivata del bonario componimento;
3. recuperano, su formale richiesta dei singoli Settori che a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione.

Art. 9 Avvocato Dirigente

Alla direzione dell'Avvocatura Civica e al coordinamento degli avvocati è preposto l'Avvocato Dirigente.

L'Avvocato Dirigente:

1. sovrintende all'organizzazione del Settore, impartendo le disposizioni organizzative;
2. sovrintende alla trattazione e gestione degli affari legali;
3. designa, tenendo conto del particolare livello di specializzazione che gli Avvocati del Comune hanno maturato in particolari materie, gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura Civica;
4. assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività legale dell'Avvocatura, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati. L'assegnazione, tendenzialmente, deve garantire un' equa distribuzione del lavoro tra gli avvocati ed essere effettuata secondo il criterio dell'alternanza;
5. provvede direttamente alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Settore;
6. presenta, su richiesta dei competenti Organi dell'Amministrazione, apposita relazione sullo stato e sull'esito delle controversie.

Art. 10 Avvocati del libero foro e periti, esperti e consulenti di parte

In relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità controversia, alla peculiare specializzazione della materia o ad un eccessivo carico di



dell'Avvocatura Civica, il Sindaco, tenuto conto dell'atto di indirizzo annuale della Giunta, sentito il Capo di Gabinetto può affidare l'incarico a legali esterni, specialisti nel settore e facenti parte della short list di legali selezionati con procedura ad evidenza pubblica, conferendogli mandato ad litem.

Nei casi in cui si pone l'esigenza dell'apporto di un Consulente Tecnico di parte (C.T.P.), su segnalazione del legale incaricato, l'Avvocato Dirigente:

1. dovrà designare il C.T.P. tra le risorse necessarie all'interno dell'Avvocatura Civica;
2. qualora non vi siano le competenze necessarie, o in caso di eccessivo carico di lavoro, dovrà formulare ai Dirigenti degli altri Settori dell'Amministrazione comunale, competenti rationae materiae, la richiesta di nominare il C.T.P., tra i propri dipendenti;
3. qualora non vi siano all'interno dell'Amministrazione comunale le professionalità adeguate, dovrà formulare al Sindaco la richiesta di nominare periti di parte o esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che dovranno essere scelti a mezzo di nominativi acquisiti dagli ordini professionali.

Art. 11 Ricezione notifiche atti giudiziari

Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività di difesa dell'Amministrazione comunale, la notifica degli atti giudiziari che convengono l'Amministrazione Comunale (ed il suo Legale Rappresentante) in giudizio avviene c/o il Settore dell'Avvocatura Civica.

Art. 12 Doveri di collaborazione dei Settori comunali

I singoli Settori comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura Civica, e, per quanto di competenza, all'Ufficio di Staff del Sindaco, entro 5 gg. dalla richiesta, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei propri compiti professionali ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio. A tal fine, copia dell'atto notificato è trasmesso senza indugio al Dirigente del Settore competente.

Per le questioni di particolare complessità o che attengono a diversificati rilevanti aspetti di competenza di più Settori dell'Amministrazione, su richiesta del Dirigente del Settore Avvocatura Civica, il Direttore Generale convoca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, apposita conferenza dei dirigenti interessati.

In tutti i casi in cui il Settore Avvocatura civica non sia in possesso, in tempo utile per la costituzione in giudizio, dell'informativo richiesto al Settore competente, trasmetterà al Sindaco l'atto giudiziario notificato per il rilascio della procura, al fine di consentire la difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale.

L'inopportunità della costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione comunale o il possesso di atti e/o documenti che i settori coinvolti nel procedimento non hanno trasmesso al settore Avvocatura civica, rilevata all'esito della causa, determina un aggravamento di responsabilità in capo al Dirigente inadempiente.

Art. 13 Disciplina del diritto di accesso agli atti del Settore Avvocatura Civica

Nel rispetto delle norme sull'accesso agli atti ed in materia di privacy, al fine di assicurare la salvaguardia degli interessi, della posizione e della strategia processuale dell'Amministrazione comunale nelle controversie nelle quali la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio spetta all'Avvocatura Civica, sono soggetti al differimento dell'accesso per il periodo necessario, a fronte di eventuale richiesta di parte, su disposizione motivata dell'Avvocato Dirigente, tutti gli atti di qualsivoglia natura (giudiziale, stragiudiziale, amministrativa, tecnica, corrispondenza inerente e quant'altro).

In particolare, sono soggetti a tale disciplina gli scritti defensionali, le comparse introduttive e conclusionali, le note, le perizie, i pareri e quant'altro forma oggetto dell'attività professionale degli Avvocati del Settore Avvocatura Civica ovvero degli avvocati del libero foro eventualmente incaricati dall'Amministrazione comunale della rappresentanza e difesa in giudizio della stessa, in ossequio all'obbligo del segreto professionale forense.

Hanno, comunque, diritto, seppure con il vincolo della massima riservatezza a tutela degli interessi e della posizione dell'Amministrazione, all'informazione e visione di tutti gli atti di cui al presente articolo il Sindaco, il Segretario Generale, il Direttore Generale e tutti i Dirigenti degli altri Settori dell'Amministrazione.

Art. 14 Atti sottratti all'accesso.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 7.08.1990, n. 241, in virtù del segreto professi



dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione comunale difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

1. pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
2. atti defensionali e relative consulenze tecniche;
3. corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Art. 15 Documenti sottratti all'accesso

Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7.08.1990, n. 241, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:

1. rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
2. atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
3. esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

Titolo IV Pratica forense

Art. 16 Reclutamento di praticanti avvocati

L'avvocatura Civica può provvedere al reclutamento di praticanti avvocati, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, attraverso la pubblicazione di apposito bando da affiggersi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, nella casa comunale e attraverso la pubblicazione telematica.

La pratica non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione e non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione.

E' consentita la pratica forense da parte di personale interno previo nulla-osta del Dirigente al quale è assegnato il dipendente.

Al fine di garantire imparzialità nella scelta degli aspiranti praticanti avvocati si tiene conto nell'ordine, dei seguenti requisiti: il voto di laurea, la più giovane età, l'esperienza già maturata nel settore, l'abilitazione al patrocinio, il curriculum vitae. In caso di parità di requisiti viene scelto colui che ha già maturato la maggiore esperienza nel settore; in caso di ulteriore parità, colui che è già in possesso dell'abilitazione al patrocinio; se dovesse per una situazione di parità prevalere il requisito della minore età.

Art. 17 Svolgimento della pratica forense

La pratica presso l'Avvocatura Civica deve essere svolta nel rispetto dell'orario di lavoro dei pubblici dipendenti compatibilmente con gli impegni professionali e con l'attività degli avvocati.

E' istituito presso l'Avvocatura Civica, un apposito registro, in cui il praticante, sotto la sorveglianza del responsabile, deve indicare gli orari e, sinteticamente, il tipo di attività che giornalmente ha svolto.

Il praticante coadiuva gli avvocati dell'Avvocatura Civica in ogni loro attività sia giudiziale che stragiudiziale e svolge la propria pratica professionale sotto le loro direttive. Gli avvocati, a tal proposito, devono ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di dignità, probità e decoro, al fine di assicurare al praticante la proficuità della pratica.

Il praticante ha la facoltà di recedere dal suo incarico in qualsiasi momento previo congruo preavviso da comunicare per iscritto al Dirigente del Settore Avvocatura Civica.

TITOLO V Compensi professionali

Articolo 18 Soggetti aventi diritto

Gli avvocati del settore Avvocatura Civica, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ed iscritti nel relativo Elenco Speciale annesso all'Albo professionale di cui all'art. 3 comma 4, del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, ed all'articolo 69, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n.37, presso il competente Ordine degli Avvocati, i quali siano stati regolarmente incaricati dell'attività di difesa dell'Amministrazione comunale, partecipano alla distribuzione dei compensi professionali previsti dall'art. 27 del CCNL del personale dipendente del comparto Regioni—Enti locali, sottoscritto in data 14.09.2000 e dall'art.37 del CCNL dei personale



con qualifica dirigenziale del medesimo computo, sottoscritto il 23.12.1999, da corrispondersi nelle cause nelle quali siano state emanate "sentenze favorevoli all'Ente"

Articolo 19 Condizioni per l'attribuzione

I compensi professionali di cui al presente titolo sono attribuiti per le attività svolte dagli avvocati nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché davanti agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali, in caso di "sentenza favorevole all'Ente" o provvedimento giurisdizionale equivalente (decreto, ordinanza), **con recupero delle spese a carico delle controparti**, in misura corrispondente agli importi liquidati dal "Giudice" (art. 9, comma III, DL n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014).

In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, sono corrisposti i compensi, nei limiti dello stanziamento previsto, secondo la tariffa professionale, tempo per tempo vigente, ridotta della metà (art. 9, comma VI, DL n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014).

Per "sentenza favorevole all'Ente" si intende qualsiasi atto emesso da un'autorità decidente, avente natura e contenuti decisorii (quali sentenza, ordinanza, decreto, lodo arbitrale), in quanto idoneo a definire anche una fase del procedimento contenzioso, che comporti un risultato favorevole per il Comune. A titolo meramente esemplificativo sono "sentenze favorevoli all'Ente":

- a. le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- b. le "pronunce", sia di merito che di rito, anche interlocutorie, che lasciano intatto il provvedimento amministrativo oggetto del contendere;
- c. le sentenze che dichiarano, a vantaggio dell'Ente, l'irricevibilità, l'improcedibilità, l'inammissibilità, la perenzione, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe;
- d. le ordinanze o provvedimenti analoghi che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole al Comune;
- e. le sentenze, ordinanze o provvedimenti analoghi che dichiarano estinto il giudizio per rinuncia agli atti o inattività della parte avversaria;
- f. le pronunce arbitrali nelle quali controparte sia soccombente;
- g. le ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione per le somme liquidate a favore del terzo pignorato.

Sono, altresì, "sentenze favorevoli all'Ente", le sentenze di condanna, emesse dall'Autorità giudiziaria penale, nelle quali vi sia stata condanna alle rifusioni delle spese legali a favore del Comune costituito parte civile nel processo.

Alle "sentenze favorevoli all'Ente" sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Amministrazione comunale (a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari).

Gli importi di cui al presente articolo, sono incamerati dall'Amministrazione comunale in apposito capitolo di entrata del bilancio di competenza, al quale viene correlato apposito capitolo di spesa, a destinazione vincolata, relativo ai "compensi per cause ed onorari dell'Avvocatura civica".

Articolo 20 Tempi e modalità di liquidazione

Alla quantificazione e liquidazione dei compensi professionali provvede, entro i primi 30 gg. dell'esercizio finanziario successivo a quello di maturazione, con apposita determinazione, il Dirigente del Settore Avvocatura civica.

La determinazione di cui al comma I viene trasmessa al Dirigente del Settore Organizzazione e Risorse, ai fini della quantificazione delle risorse dei fondi di cui al comma seguente e dell'elaborazione dei relativi mandati di pagamento.

Le risorse di cui all'articolo precedente confluiscono tra quelle finalizzate al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art.15, comma 1, lett. k) del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 01.04.1999, nonché tra quelle finalizzate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di cui all'art. 26, comma 1, lett. e), del CCNL - Area della Dirigenza - del 23.12.1999. Le predette risorse sono previste nei rispettivi fondi solo a titolo figurativo.



quanto risultanti dalla sommatoria degli importi già inseriti nel capitolo di spesa di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

La destinazione delle predette risorse è operata nel rispetto delle specifiche previsioni contrattuali e delle modalità disciplinate dal presente regolamento.

Per quanto riguarda la dirigenza, in sede di definizione, secondo le procedure della contrattazione decentrata integrativa, dei criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, deve essere anche disciplinata la correlazione tra la detta retribuzione di risultato e i compensi professionali oggetto del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del citato CCNL del 23.12.1999, valutando, in particolare, a norma dell'art. 37 del medesimo CCNL, l'eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato a fronte della corresponsione dei suddetti compensi professionali.

Per quanto concerne i dipendenti, in sede di definizione, secondo le procedure della contrattazione decentrata integrativa, dei criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k) del citato CCNL del 01.04.1999, deve essere anche disciplinata, ai sensi dell'art. 27 del CCNL sottoscritto il 14.09.2000, la correlazione tra i compensi professionali oggetto del presente regolamento e la retribuzione di risultato degli eventuali incaricati di posizione organizzativa, di cui all'art. IO del CCNL del 31.03.1999.

In base a quanto chiarito dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 33 del 07.06.2010, ai fini della quantificazione dei fondi per le avvocature interne, vanno accantonate, a fini di copertura, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull'Ente per oneri fiscali, nella specie, a titolo di Irap. Quantificati i fondi nel modo indicato, i compensi vanno corrisposti al netto, rispettivamente, degli "oneri assicurativi e previdenziali" e degli "oneri riflessi", la cui quota a carico del datore di lavoro è compresa nelle medesime somme, giusto quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

E' fatta salva l'applicazione di un'eventuale normativa sopravvenuta o di una diversa interpretazione autentica delle parti e della stessa Corte dei Conti, alla quale l'Ente si adeguerà automaticamente.

Il compenso incentivante come sopra calcolato è liquidato con esclusione delle "spese vive" (marche, notifiche, ...), la cui copertura viene assicurata nelle forme del fondo economale con la previsione di un adeguato stanziamento in apposito capitolo di bilancio.

Art. 20.1 Criteri di riparto dei compensi professionali

Le somme liquidate a titolo di onorari e recuperate ai sensi dell'art. 9, comma III del d.l. 90/2014 convertito in legge n.114/2014, sono suddivise tra gli avvocati comunali, di cui all'art. 18 del presente regolamento, secondo i seguenti criteri:

- Il 10% del compenso spetta all'avvocato che ha vinto la causa, in caso di codifesa in parti uguali agli avvocati cui sia conferita la procura

- Il restante 90% è suddiviso in parti uguali tra tutti gli avvocati comunali.

In tutti i casi di sentenza favorevole con pronunciata compensazione integrale delle spese le somme liquidate a titolo di onorari, ai sensi dell'art. 9, comma VI, del d.l. 90/2014 convertito in legge n.114/2014, sono suddivise in parti uguali.

Nel caso in cui gli avvocati comunali siano incaricati di Alta professionalità (AP) i compensi professionali di cui al precedente capoverso, nonché la quota del 90% è distribuita tra gli aventi diritto non in parti uguali ma in proporzione alla risultanze della performance individuale.

Art. 20.2 Valutazione del Rendimento

Nell'ipotesi in cui vi siano elementi negativi di valutazione del rendimento, sia pure determinata da legittimo impedimento, tali da incidere sulla ripartizione di cui sopra, l'avvocato dirigente quantifica in termini percentuali la riduzione alla partecipazione al riparto, che dovrà essere proporzionata alla rilevanza degli elementi negativi riscontrati e alla gravità delle conseguenze sulla complessiva attività svolta. La valutazione deve essere notificata all'avvocato interessato che può entro 20 giorni fornire chiarimenti e/o giustificazioni.



Titolo VI
Norme finali

Art. 21 Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale costituisce un diritto/dovere degli avvocati dell'Avvocatura Civica ed è finalizzato a consentire l'accrescimento delle loro conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi dell'Amministrazione.

A tal fine, l'Amministrazione comunale assicura all'Avvocatura Civica le risorse finanziarie necessarie per la partecipazione a corsi di aggiornamento, nonché per l'acquisto di testi/raccolte giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, abbonamenti a riviste e quant'altro.

L'Amministrazione comunale è l'esclusivo proprietario di ogni "strumento" di aggiornamento riconoscendo agli avvocati dell'Avvocatura Civica il solo diritto d'uso.

Art. 22 Incompatibilità

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali, si applicano agli avvocati, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 23 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella professionale tempo per tempo vigente.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 124, comma 3, del vigente Statuto comunale, dopo la duplice pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio, effettuata successivamente alla data di avvenuta esecutività della delibera di adozione.

